

Trib. Varese, sez. I civ., decreto 16 aprile 2012 (est. Buffone).

PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO – RICHIESTA DEL CREDITORE CUMULATIVA DI CAPITALE, INTERESSI, CLAUSOLA PENALE – RIDUZIONE EX OFFICIO DEGLI ACCESSORI (INTERESSI E PENALE) - SUSSISTE.

La convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto essa predetermina l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: ne consegue che, similmente ad una clausola penale, il giudice può ridurla ex officio, già nella fase monitoria, dove essa appaia iniqua.

Omissis

RILEVA E OSSERVA

Sussiste la competenza dell'ufficio ex art. 637 c.p.c. e ricorrono le condizioni richieste dall'art. 633 c.p.c. per pronunciare l'ingiunzione richiesta, apparendo il credito certo, liquido ed esigibile. Il quantum debeat, tuttavia, va ridotto *ex officio*.

Il ricorrente ha concesso al resistente un finanziamento in virtù del contratto versato in atti. Il creditore allega l'inadempimento del partner negoziale e il credito ritenuto spettante (Euro 9-023,31), producendo il contratto sottoscritto dal debitore e gli atti relativi alla pratica negoziale.

La somma è composta da: euro 4.192,03 per capitale ed euro 4.696,82 per interessi di mora oltre euro 82,63 per altri interessi ed euro 386,45 per saldo spese e addebiti ed oltre spese varie.

La più recente giurisprudenza, cui aderisce questo giudice (Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.11.2010 n. 23273; Trib. Varese, sez. I, decreto 20 luglio 2011; Trib. Varese, sez. decreto 2 aprile 2012), reputa che la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una

clausola penale, in quanto essa predetermina l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 17 marzo 1994 n. 2538; Cass. Civ. Sez. 3, 21 giugno 2001 n. 8481). Ebbene, la clausola penale può essere oggetto dei poteri officiosi che la giurisprudenza riconosce al giudice (Cass. sez. un. n. 18128 del 2005; v. Cass. Civ. n. 24166 del 2006; v. già questo Tribunale, sez. I civile, decreto 30 settembre 2009) e, in particolare, può essere ridotta per essere ricondotta ad equità dove non appaia "misurata" in ragione del complessivo assetto negoziale, tenuto conto della natura delle parti e delle singole circostanze in fatto apprezzabili. Di fatto, è stato riconosciuto al Giudice dall'articolo 1384 Cc, un potere "a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento" (Cassazione, Su 18128/05), sicché trattandosi di un c.d. potere dovere, lo stesso può essere esercitato anche d'ufficio, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela. Trattandosi di un potere esercitato nell'interesse dell'Ordinamento, esso può essere esercitato "anche d'ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale" (Cass. civ., sez. III, sentenza 24 novembre 2007 n. 24458, in Rv. 600311).

Nel caso di specie, inoltre, il destinatario della ingiunzione è un consumatore e, il potere di intervento del giudice, a tutela del consumatore, può essere esercitato d'ufficio (Corte Giust. UE, sez. IV, 4 giugno 2009).

Nel merito della riduzione, appare equo ridurre la misura della "penale sostanziale" in Euro 2.348,41 pari alla metà degli interessi richiesti. Il credito complessivo è, quindi, di Euro 6.674,90. La pena sostanziale è ictu oculi manifestamente eccessiva consistendo gli interessi in un importo addirittura superiore al capitale.

In virtù dell'abrogazione delle tariffe forensi (art. 9, d.l. 1/2012), le spese vanno liquidate facendo riferimento alle tabelle orientative in uso presso questo ufficio, in attesa del Decreto Ministeriale che, de jure condendo, introdurrà i

nuovi criteri di liquidazione giudiziale del compenso del difensore (Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 2012 in *Guida al Diritto*, 2012, 8). La Legge 27/12, comunque, in via provvisoria consente l'utilizzo delle previgenti tariffe.

Omissis

*

IL CASO.it